



**2018/0232(COD)**

19.11.2018

# **EMENDAMENTI**

## **30 - 84**

**Progetto di relazione**  
**Maria Grapini**  
(PE628.618v02-00)

Istituzione del programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale

Proposta di regolamento  
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))



**Emendamento 30**  
**Arndt Kohn, Nicola Danti**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 1**

*Testo della Commissione*

(1) Il programma Dogana 2020, istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1294/2013<sup>18</sup>, e i suoi predecessori hanno contribuito in misura significativa ad agevolare e potenziare la cooperazione doganale. Numerose attività nel settore doganale hanno carattere transfrontaliero, coinvolgono e riguardano tutti gli Stati membri e pertanto non possono essere attuate in maniera efficace ed efficiente dai singoli Stati membri. Un programma doganale a livello dell'Unione, attuato dalla Commissione, offre agli Stati membri un quadro unionale per sviluppare tali attività di cooperazione che è più efficiente sotto il profilo dei costi rispetto ai quadri di cooperazione individuali che i singoli Stati membri istituirebbero su base bilaterale o multilaterale. È pertanto opportuno garantire la continuità del finanziamento unionale di attività nel settore della cooperazione doganale attraverso l'istituzione di un nuovo programma nel medesimo settore, il programma Dogana.

---

<sup>18</sup> Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209).

*Emendamento*

(1) Il programma Dogana 2020, istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1294/2013<sup>18</sup>, e i suoi predecessori hanno contribuito in misura significativa ad agevolare e potenziare la cooperazione doganale. Numerose attività nel settore doganale hanno carattere transfrontaliero, coinvolgono e riguardano tutti gli Stati membri e pertanto non possono essere attuate in maniera efficace ed efficiente dai singoli Stati membri. Un programma doganale a livello dell'Unione, attuato dalla Commissione, offre agli Stati membri un quadro unionale per sviluppare tali attività di cooperazione che è più efficiente sotto il profilo dei costi rispetto ai quadri di cooperazione individuali che i singoli Stati membri istituirebbero su base bilaterale o multilaterale. ***Inoltre, sono necessari controlli doganali armonizzati e normalizzati a tutti i punti di entrata, poiché uno svolgimento non equilibrato dei controlli doganali da parte degli Stati membri ostacola il funzionamento efficace dell'unione doganale.*** È pertanto opportuno garantire la continuità del finanziamento unionale di attività nel settore della cooperazione doganale attraverso l'istituzione di un nuovo programma nel medesimo settore, il programma Dogana.

---

<sup>18</sup> Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209).

**Emendamento 31**  
**Arndt Kohn, Maria Grapini**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1 bis) L'unione doganale, che costituisce uno dei principali blocchi commerciali al mondo, è una delle pietre angolari dell'Unione europea ed è essenziale per il corretto funzionamento del mercato unico, a vantaggio sia delle imprese sia dei cittadini. Nella risoluzione del 14 marzo 2018 intitolata "Il prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020", il Parlamento europeo ha espresso una particolare preoccupazione per i casi di frode doganale che hanno comportato una perdita di entrate significativa per il bilancio dell'Unione. Il Parlamento ha ribadito che sarà possibile realizzare un'Europa più forte e più ambiziosa soltanto dotandola di maggiori risorse finanziarie, e ha quindi chiesto che si continuino a sostenere le politiche esistenti, che si aumentino le risorse destinate ai programmi faro dell'Unione e che alle nuove responsabilità corrispondano risorse finanziarie supplementari.*

Or. en

**Emendamento 32**  
**Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 1 bis (nuovo)**

*(1 bis) Per 50 anni l'unione doganale, attuata dalle autorità doganali nazionali, ha rappresentato un esempio significativo di integrazione riuscita nell'UE. L'unione doganale copre tutti gli scambi di merci. Essa ha consentito all'Unione non solo di eliminare le frontiere interne, ma anche di competere con il resto del mondo. Il mercato unico dell'UE, che permette a tutte le imprese stabilite nell'Unione di vendere le proprie merci e di investire in tutta l'UE in assenza di frontiere interne, non potrebbe esistere senza l'esenzione dai dazi prevista dall'unione doganale e senza il ruolo svolto da quest'ultima in materia di sorveglianza delle importazioni e delle esportazioni.*

Or. en

### **Emendamento 33**

**Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 2**

*Testo della Commissione*

(2) L'unione doganale si è evoluta considerevolmente nel corso degli ultimi cinquant'anni e le amministrazioni doganali svolgono ora in modo ottimale un'ampia gamma di compiti alle frontiere. Agendo insieme, esse lavorano per facilitare gli scambi e ridurre la burocrazia, riscuotere entrate per i bilanci nazionali e dell'Unione e proteggere i cittadini da minacce terroristiche, sanitarie, ambientali e di altra natura. In particolare con l'introduzione, a livello unionale, di un quadro comune di gestione del rischio<sup>19</sup> e del controllo doganale sui movimenti di ingenti somme di denaro contante per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le dogane assumono una

*Emendamento*

(2) L'unione doganale si è evoluta considerevolmente nel corso degli ultimi cinquant'anni e le amministrazioni doganali svolgono ora in modo ottimale un'ampia gamma di compiti alle frontiere. Agendo insieme, esse lavorano per facilitare gli scambi e ridurre la burocrazia, riscuotere entrate per i bilanci nazionali e dell'Unione e proteggere i cittadini da minacce terroristiche, sanitarie, ambientali e di altra natura. In particolare con l'introduzione, a livello unionale, di un quadro comune di gestione del rischio<sup>19</sup> e del controllo doganale sui movimenti di ingenti somme di denaro contante per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le dogane assumono una

posizione di prima linea nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. Considerata l'ampiezza di tale mandato, le dogane sono ora a tutti gli effetti l'autorità capofila per il controllo delle merci alle frontiere esterne dell'Unione. In tale contesto il programma Dogana dovrebbe non solo vertere sulla cooperazione doganale, ma estendere il suo sostegno al ruolo generale delle autorità doganali quale stabilito all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 952/2013, vale a dire la supervisione degli scambi internazionali dell'Unione, l'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche dell'Unione comuni riguardanti il commercio, nonché la sicurezza della catena logistica. La base giuridica comprenderà pertanto la cooperazione doganale (articolo 33 del TFUE), il mercato interno (articolo 114 del TFUE) e la politica commerciale (articolo 207 del TFUE).

---

19

[https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/general-information-customs/customs-risk-management/asures-customs-risk-management-framework-crmf\\_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/asures-customs-risk-management-framework-crmf_en)

posizione di prima linea nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. *Per tale motivo, l'unione doganale contribuisce a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri ed è competente per l'individuazione di flussi transfrontalieri illeciti di merci e per la lotta ai sistemi fraudolenti con impatto finanziario significativo sui bilanci nazionali e dell'UE.* Considerata l'ampiezza di tale mandato, le dogane sono ora a tutti gli effetti l'autorità capofila per il controllo delle merci alle frontiere esterne dell'Unione. In tale contesto il programma Dogana dovrebbe non solo vertere sulla cooperazione doganale, ma estendere il suo sostegno al ruolo generale delle autorità doganali quale stabilito all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 952/2013, vale a dire la supervisione degli scambi internazionali dell'Unione, l'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche dell'Unione comuni riguardanti il commercio, nonché la sicurezza della catena logistica. La base giuridica comprenderà pertanto la cooperazione doganale (articolo 33 del TFUE), il mercato interno (articolo 114 del TFUE) e la politica commerciale (articolo 207 del TFUE).

---

19

[https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/general-information-customs/customs-risk-management/asures-customs-risk-management-framework-crmf\\_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/asures-customs-risk-management-framework-crmf_en)

Or. en

**Emendamento 34**  
**Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 2 bis (nuovo)**

*(2 bis) Nuove tendenze e tecnologie (digitalizzazione, interconnessione, Internet degli oggetti, analisi dei dati, intelligenza artificiale e tecnologia blockchain) presentano sia opportunità che minacce. Stanno emergendo nuovi modelli commerciali, come ad esempio il commercio elettronico e l'ottimizzazione della catena di approvvigionamento, che devono essere delimitati e adeguatamente controllati. Nel contempo le finanze pubbliche sono sotto pressione, i volumi di scambi mondiali sono in aumento, le frodi e il contrabbando costituiscono una preoccupazione costante e crescente e persistono la criminalità transnazionale e le minacce alla sicurezza. Tutti questi fattori determinano crescenti pressioni sulle autorità doganali dell'UE e richiedono finanziamenti adeguati delle autorità doganali e una cooperazione ancor più stretta tra di esse.*

Or. en

**Emendamento 35**  
**Jasenko Selimovic**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 2 ter (nuovo)**

*(2 ter) Le sfide sempre nuove derivanti dal rapido cambiamento di tecnologie, modelli operativi, modi di trasporto e mezzi finanziari pubblici e umani ridotti aumentano la pressione per migliorare le prestazioni dell'unione doganale ed estendere l'ambito dei compiti che devono essere svolti dalle amministrazioni doganali, il che a sua volta crea problemi di mancanza di uniformità ed efficienza nel funzionamento dell'unione doganale,*

*ad esempio disparità di capacità delle amministrazioni doganali, mancanza di uniformità nell'interpretazione e nell'attuazione della normativa doganale e nuovi ostacoli alla cooperazione tra amministrazioni doganali e altri portatori di interessi. Il programma dovrebbe contribuire ad affrontare tali sfide.*

Or. en

**Emendamento 36**  
**Arndt Kohn, Nicola Danti**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3**

*Testo della Commissione*

(3) Dal momento che fornisce un quadro d'azione mirante a sostenere l'unione doganale e le autorità doganali, il programma dovrebbe contribuire a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri; a tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime; a garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti e ad agevolare gli scambi legittimi, in modo che le imprese e i cittadini possano beneficiare appieno del potenziale del mercato interno e del commercio globale.

*Emendamento*

(3) Dal momento che fornisce un quadro d'azione mirante a sostenere l'unione doganale e le autorità doganali ***in vista dell'obiettivo a lungo termine che tutte le amministrazioni doganali dell'Unione lavorino insieme come fossero una sola***, il programma dovrebbe contribuire a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri; a tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime; a garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti e ad agevolare gli scambi legittimi, in modo che le imprese e i cittadini possano beneficiare appieno del potenziale del mercato interno e del commercio globale.

Or. en

**Emendamento 37**  
**Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3**



*Testo della Commissione*

(3) Dal momento che fornisce un quadro d'azione mirante a sostenere l'unione doganale e le autorità doganali, il programma dovrebbe contribuire a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri; a tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime; a garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti e ad agevolare gli scambi legittimi, in modo che le imprese e i cittadini possano beneficiare appieno del potenziale del mercato interno e del commercio globale.

*Emendamento*

(3) Dal momento che fornisce un quadro d'azione mirante a sostenere l'unione doganale e le autorità doganali, il programma dovrebbe, **come obiettivo generale**, contribuire a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri; a tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime; a garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti e ad agevolare gli scambi legittimi, in modo che le imprese e i cittadini possano beneficiare appieno del potenziale del mercato interno e del commercio globale.

Or. en

**Emendamento 38**  
**Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) Sebbene l'articolo 278 del codice doganale dell'Unione<sup>1 bis</sup> fissi un unico termine al 31 dicembre 2020 per l'attivazione di tutti i sistemi di cui al medesimo articolo e nonostante gli sforzi compiuti dall'Unione e da alcuni Stati membri, a livello finanziario ed operativo, per completare i lavori entro il termine stabilito, è risultato evidente che alcuni sistemi potranno essere attivati soltanto parzialmente entro tale data, il che significa che i sistemi non elettronici continueranno ad essere utilizzati oltre tale data e, in assenza di modifiche legislative che proroghino tale termine, le imprese e le autorità doganali non saranno in grado di espletare le loro mansioni e di ottemperare ai loro obblighi***

*giuridici per quanto riguarda le operazioni doganali. Uno degli obiettivi specifici primari del programma dovrebbe pertanto essere aiutare gli Stati membri e la Commissione a mettere a punto tali sistemi elettronici.*

---

*<sup>1 bis</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).*

Or. en

**Emendamento 39**  
**Arndt Kohn**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 bis) La capacità degli Stati membri di rispondere alle sfide poste dalla costante evoluzione dei modelli operativi e delle catene di approvvigionamento mondiali, in particolare a seguito dell'esplosione del commercio elettronico, dipende non solo dalla componente umana e dalla disponibilità e dal corretto funzionamento di attrezzature di controllo doganale moderne ed affidabili, ma anche dalla piena e sostenibile applicazione di sistemi di informazione doganale dell'Unione. Queste sfide mettono in evidenza la necessità di cooperazione tra le autorità doganali nazionali, al fine di assicurare l'effettivo prelievo dei dazi doganali e di proteggere il mercato interno dalle frodi, da merci illecite e da minacce esterne.*

Or. en

## **Emendamento 40**

**Tiziana Beghin**

### **Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) Il Parlamento europeo ha espresso gravi preoccupazioni sugli squilibri nei controlli doganali presso i diversi punti di entrata dell'Unione nella sua risoluzione del 16 maggio 2017 sulla valutazione degli aspetti esterni del funzionamento e dell'organizzazione delle dogane come strumento per facilitare gli scambi e combattere il commercio illecito.***

Or. en

## **Emendamento 41**

**Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard**

### **Proposta di regolamento Considerando 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 ter) La dotazione finanziaria del programma non tiene conto delle implicazioni, e in particolare dei costi, del recesso del Regno Unito dall'Unione. Tali costi non possono essere stimati alla data di adozione del presente regolamento, dal momento che i negoziati sull'accordo di recesso sono ancora in corso e vi sono incertezze sulle future relazioni tra il Regno Unito e l'Unione europea. Non si può escludere che il Regno Unito si disimpegnerà da tutti i sistemi doganali e da tutte le forme di cooperazione previste dall'unione doganale, quali i sistemi elettronici doganali di cui all'articolo 278 del codice doganale dell'Unione<sup>1 bis</sup>. Un tale disimpegno implicherà automaticamente alcuni costi. La Commissione dovrebbe pertanto valutare***

***L'opportunità di riservare risorse sufficienti della dotazione finanziaria del programma per prepararsi a tali costi potenziali.***

---

***1 bis Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).***

Or. en

**Emendamento 42**  
**Ivan Štefanec**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) Il programma servirà ad agevolare e migliorare il lavoro delle autorità doganali per la riscossione dei dazi doganali, che rappresentano un'importante fonte di reddito per i bilanci dell'UE e nazionali. Concentrandosi sulla creazione di capacità informatiche e su una maggiore cooperazione nel settore doganale, il programma contribuirà in modo efficace a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri.***

Or. en

**Emendamento 43**  
**Tiziana Beghin**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(5) Per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di paesi terzi è opportuno che il programma sia aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati nonché di potenziali candidati e paesi partner della politica europea di vicinato, *se sono rispettate alcune condizioni*. Esso può inoltre essere aperto ad altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in accordi specifici tra l'Unione e tali paesi riguardanti la loro partecipazione a programmi dell'Unione.

(5) Per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di paesi terzi è opportuno che il programma sia aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati nonché di potenziali candidati e paesi partner della politica europea di vicinato, *a condizione che tali paesi rispettino i principi e i valori sanciti dai trattati dell'Unione*. Esso può inoltre essere aperto ad altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in accordi specifici tra l'Unione e tali paesi riguardanti la loro partecipazione a programmi dell'Unione.

Or. en

#### **Emendamento 44** **Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard**

##### **Proposta di regolamento** **Considerando 7**

###### *Testo della Commissione*

(7) Le azioni applicate nel quadro del programma Dogana 2020 si sono rivelate adeguate *e* dovrebbero pertanto essere mantenute. Al fine di conferire maggiore semplicità e flessibilità all'esecuzione del programma, e quindi di migliorare la realizzazione dei suoi obiettivi, le azioni dovrebbero essere definite solo in termini di categorie generali, con un elenco di esempi illustrativi di attività concrete. Attraverso la cooperazione e lo sviluppo di capacità il programma Dogana dovrebbe inoltre promuovere e sostenere l'adozione di innovazioni e il relativo effetto leva per migliorare ulteriormente le capacità di realizzare le priorità fondamentali delle dogane.

###### *Emendamento*

(7) Le azioni applicate nel quadro del programma Dogana 2020 *e che* si sono rivelate adeguate dovrebbero pertanto essere mantenute, *mentre è opportuno terminarne altre che si sono dimostrate inadeguate*. Al fine di conferire maggiore semplicità e flessibilità all'esecuzione del programma, e quindi di migliorare la realizzazione dei suoi obiettivi, le azioni dovrebbero essere definite solo in termini di categorie generali, con un elenco di esempi illustrativi di attività concrete. Attraverso la cooperazione e lo sviluppo di capacità il programma Dogana dovrebbe inoltre promuovere e sostenere l'adozione di innovazioni e il relativo effetto leva per migliorare ulteriormente le capacità di realizzare le priorità fondamentali delle dogane.

Or. en

## Emendamento 45

Arndt Kohn

### Proposta di regolamento

#### Considerando 10

##### *Testo della Commissione*

(10) Considerata l'importanza della globalizzazione, il programma dovrebbe continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni ai sensi dell'articolo 238 del regolamento finanziario. Tali esperti esterni dovrebbero essere principalmente rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi non associati, nonché rappresentanti di organizzazioni internazionali, operatori economici o della società civile.

##### *Emendamento*

(10) Considerata l'importanza della globalizzazione, il programma dovrebbe continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni ai sensi dell'articolo 238 del regolamento finanziario. Tali esperti esterni dovrebbero essere principalmente rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi non associati, nonché **accademici**, rappresentanti di organizzazioni internazionali, operatori economici o della società civile.

Or. en

## Emendamento 46

Ivan Štefanec

### Proposta di regolamento

#### Considerando 11 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(11 bis) In particolare, il programma dovrebbe essere coerente e sfruttare tutte le sinergie con altri programmi di azione e fondi dell'UE con obiettivi analoghi in settori correlati, quali il programma Fiscalis, il programma antifrode dell'UE e il programma per il mercato unico, nonché con il Fondo sicurezza interna e lo strumento per la gestione delle frontiere e i visti, il programma di sostegno alle riforme, il programma Europa digitale, il meccanismo per collegare l'Europa e la**

*decisione relativa alle risorse proprie, i regolamenti e le misure di esecuzione.*

Or. en

**Emendamento 47**  
**Anneleen Van Bossuyt**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(11 bis)** *L'acquisto del software necessario per l'esecuzione di controlli serrati alle frontiere dovrebbe essere ammissibile al finanziamento. È opportuno incoraggiare software che possano essere utilizzati in tutti gli Stati membri al fine di agevolare lo scambio di dati.*

Or. en

**Emendamento 48**  
**Tiziana Beghin**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(12) Si prevede che le azioni di sviluppo di capacità nel settore delle tecnologie informatiche assorbiranno la maggior parte della dotazione finanziaria del programma. Disposizioni specifiche dovrebbero descrivere, rispettivamente, le componenti comuni e le componenti nazionali dei sistemi elettronici europei. Inoltre dovrebbero essere chiaramente definite la portata delle azioni e le responsabilità della Commissione e degli Stati membri.

(12) Si prevede che le azioni di sviluppo di capacità nel settore delle tecnologie informatiche assorbiranno la maggior parte della dotazione finanziaria del programma. Disposizioni specifiche dovrebbero descrivere, rispettivamente, le componenti comuni e le componenti nazionali dei sistemi elettronici europei. Inoltre dovrebbero essere chiaramente definite la portata delle azioni e le responsabilità della Commissione e degli Stati membri. ***Al fine di garantire coerenza e coordinamento tra le azioni di sviluppo delle capacità***

*informatiche, il programma prevede che la Commissione elabori e aggiorni un piano strategico pluriennale per le dogane allo scopo di creare un contesto elettronico che assicuri coerenza e interoperabilità tra le dogane dell'Unione.*

Or. en

**Emendamento 49**  
**Maria Grapini, Arndt Kohn**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 14 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(14 bis) In linea con le constatazioni contenute in due relazioni speciali adottate recentemente dalla Corte dei conti europea in materia di dogane, ovvero la relazione speciale n. 19/2017, del 5 dicembre 2017, dal titolo "Procedure di importazione: le carenze del quadro normativo e un'applicazione inefficace pregiudicano gli interessi finanziari dell'UE" e la relazione speciale n. 26/2018, del 10 ottobre 2018, dal titolo "Una serie di ritardi nei sistemi informatici doganali: cosa non ha funzionato?", le azioni avviate nell'ambito del programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale dovrebbe mirare ad affrontare le carenze segnalate.*

Or. en

**Emendamento 50**  
**Ivan Štefanec**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 19**



*Testo della Commissione*

(19) Le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano al presente regolamento. Tali norme sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e prevedono il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano anche la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE.

*Emendamento*

(19) Le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano al presente regolamento. Tali norme sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e prevedono il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano anche la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE. ***L'attuazione generale del programma, compresi i contratti finanziati a suo titolo in tutto o in parte dal bilancio dell'Unione, dovrebbe rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.***

Or. en

**Emendamento 51**

**Arndt Kohn, Nicola Danti**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il programma ha l'obiettivo generale di sostenere l'unione doganale e le autorità doganali per tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza all'interno dell'Unione e tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando

*Emendamento*

1. ***In vista dell'obiettivo a lungo termine che tutte le amministrazioni doganali dell'Unione lavorino insieme come fossero una sola***, il programma ha l'obiettivo generale di sostenere l'unione doganale e le autorità doganali per tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri,

nel contempo le attività commerciali legittime.

garantire la sicurezza all'interno dell'Unione e tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime.

Or. en

## **Emendamento 52** **Tiziana Beghin**

### **Proposta di regolamento** **Articolo 3 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Il programma ha l'obiettivo generale di sostenere l'unione doganale e le autorità doganali per tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza all'interno dell'Unione e tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime.

#### *Emendamento*

1. Il programma ha l'obiettivo generale di sostenere l'unione doganale e le autorità doganali per tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza all'interno dell'Unione e tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale **e dalle frodi**, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime.

Or. en

## **Emendamento 53** **Jasenko Selimovic**

### **Proposta di regolamento** **Articolo 3 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Il programma ha ***l'obiettivo specifico di sostenere l'elaborazione e l'attuazione uniforme della normativa e della politica doganale nonché la cooperazione doganale e lo sviluppo della capacità amministrativa, anche per quanto riguarda le competenze umane e lo sviluppo e il funzionamento*** dei sistemi elettronici ***europei***.

#### *Emendamento*

2. Il programma ha ***i seguenti obiettivi specifici:***

*(1) innanzitutto, assistere lo sviluppo di capacità informatiche, che consiste nello sviluppo, nella manutenzione e nel funzionamento dei sistemi elettronici di cui all'articolo 278 del codice doganale dell'Unione, relativi a esportazioni, importazioni e transito di merce e che consentiranno l'evoluzione dalle dogane basate su supporti cartacei alle dogane elettroniche;*

*(2) in secondo luogo, finanziare azioni congiunte, che consistono in meccanismi di cooperazione – quali workshop, gruppi di progetto e visite di lavoro – che consentano ai funzionari di svolgere attività operative comuni nell'ambito delle loro competenze principali, di condividere le esperienze e di unire i propri sforzi ai fini dell'attuazione della politica doganale;*

*(3) in terzo luogo, migliorare le competenze umane, il che implica lo sviluppo di un quadro di competenze umane e di contenuti formativi resi disponibili tramite moduli di apprendimento online o altre modalità, tutti fattori volti a sostenere le competenze professionali dei funzionari doganali e consentire loro di svolgere il proprio ruolo in modo uniforme.*

Or. en

**Emendamento 54**  
**Arndt Kohn**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Il programma ha l'obiettivo specifico di sostenere l'elaborazione e l'attuazione uniforme della normativa e della politica doganale **nonché** la cooperazione doganale e lo sviluppo della

*Emendamento*

2. Il programma ha l'obiettivo specifico di sostenere l'elaborazione e l'attuazione uniforme della normativa e della politica doganale, **di sostenere** la cooperazione doganale e lo sviluppo della

capacità amministrativa, anche per quanto riguarda le competenze umane e lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei.

capacità amministrativa, anche per quanto riguarda le competenze umane e lo sviluppo, *l'utilizzazione, la manutenzione* e il funzionamento *tempestivi* dei sistemi elettronici europei, *nonché una transizione agevole verso un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio, in conformità con il piano strategico pluriennale per le dogane di cui all'articolo 12 del presente regolamento.*

Or. en

**Emendamento 55**  
**Tiziana Beghin**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Il programma ha l'obiettivo specifico di sostenere l'elaborazione e l'attuazione uniforme della normativa e della politica *doganale* nonché la cooperazione doganale e lo sviluppo della capacità amministrativa, anche per quanto riguarda le competenze umane e lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei.

*Emendamento*

2. Il programma ha l'obiettivo specifico di sostenere l'elaborazione e l'attuazione uniforme della normativa, *dei controlli* e della politica *doganali* nonché la cooperazione doganale e lo sviluppo della capacità amministrativa, anche per quanto riguarda le competenze umane e lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei.

Or. en

**Emendamento 56**  
**Arndt Kohn, Maria Grapini**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Il programma sostiene altresì la valutazione e il monitoraggio continui della cooperazione tra le autorità*

*doganali, al fine di identificare eventuali punti deboli e possibili miglioramenti.*

Or. en

### **Emendamento 57**

**Ivan Štefanec**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 4 – paragrafo 1**

###### *Testo della Commissione*

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 950 000 000 EUR a prezzi correnti.

###### *Emendamento*

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di **842 844 000 EUR a prezzi 2018** (950 000 000 EUR a prezzi correnti).

Or. en

### **Emendamento 58**

**Maria Grapini**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 4 – paragrafo 1**

###### *Testo della Commissione*

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 950 000 000 EUR a prezzi correnti.

###### *Emendamento*

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di **842 844 000 EUR a prezzi 2018** (950 000 000 EUR a prezzi correnti).

Or. en

### **Emendamento 59**

**Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 4 – paragrafo 2**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

2. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione del programma e di valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, ***nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma***, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma.

2. ***Ove necessario e debitamente giustificato***, l'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione del programma e di valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma, ***nella misura in cui tali azioni sono necessarie per il conseguimento degli obiettivi del programma***.

Or. en

**Emendamento 60**  
**Jasenکو Selimovic, Morten Løkkegaard**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. La Commissione riserva risorse della dotazione finanziaria del programma al fine di coprire i potenziali costi del recesso del Regno Unito da tutti gli accordi normativi e le attività in ambito doganale dell'Unione.***

***Prima di riservare le risorse, la Commissione procede a una stima di tali costi potenziali. Tale stima è effettuata una volta risolte le incertezze legate all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e alle relazioni future tra Regno Unito e Unione europea.***

## **Emendamento 61**

**Tiziana Beghin**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:

##### *Emendamento*

Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi, ***a condizione che rispettino i principi e i diritti sanciti dai trattati europei e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:***

## **Emendamento 62**

**Arndt Kohn**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del presente programma anche azioni finalizzate a integrare o sostenere le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) [2018/XXX] [strumento CCE].

##### *Emendamento*

2. Sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del presente programma anche azioni finalizzate a integrare o sostenere le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) [2018/XXX] [strumento CCE] ***e/o a integrare o sostenere le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) [2018/XXX] [programma antifrode].***

## **Emendamento 63**

**Arndt Kohn, Maria Grapini**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) collaborazione strutturata sulla base di progetti;

*Emendamento*

(b) collaborazione strutturata sulla base di progetti, ***quali lo sviluppo collaborativo di TI da parte di un gruppo di Stati membri;***

Or. en

**Emendamento 64**  
**Tiziana Beghin**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) azioni di sviluppo di capacità informatiche, in particolare lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei;

*Emendamento*

(c) azioni di sviluppo di capacità informatiche, in particolare lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei, ***al fine di armonizzare i controlli a livello di Unione e di ridurre i tempi di sdoganamento;***

Or. en

**Emendamento 65**  
**Arndt Kohn**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e – punto 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) attività di monitoraggio;***

Or. en

**Emendamento 66**  
**Arndt Kohn, Maria Grapini**

**Proposta di regolamento**



## Articolo 7 – paragrafo 4

### *Testo della Commissione*

4. Azioni consistenti nello sviluppo e nel funzionamento di adeguamenti o estensioni delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei per la cooperazione con paesi terzi non associati al programma o con organizzazioni internazionali sono ammissibili al finanziamento se sono di interesse per l'Unione. La Commissione adotta le necessarie disposizioni amministrative, che possono prevedere un contributo finanziario a tali azioni da parte dei terzi interessati.

### *Emendamento*

4. Azioni consistenti nello sviluppo, ***nell'utilizzazione, nella manutenzione*** e nel funzionamento di adeguamenti o estensioni delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei per la cooperazione con paesi terzi non associati al programma o con organizzazioni internazionali sono ammissibili al finanziamento se sono di interesse per l'Unione. La Commissione adotta le necessarie disposizioni amministrative, che possono prevedere un contributo finanziario a tali azioni da parte dei terzi interessati.

Or. en

## **Emendamento 67**

**Arndt Kohn, Maria Grapini**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 – paragrafo 1**

### *Testo della Commissione*

1. Ove ciò sia utile per la realizzazione delle azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3, i rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi non associati al programma a norma dell'articolo 5, i rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate, di operatori economici e di organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici e della società civile possono partecipare in qualità di esperti esterni alle azioni organizzate nell'ambito del programma.

### *Emendamento*

1. Ove ciò sia utile per la realizzazione delle azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3, i rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi non associati al programma a norma dell'articolo 5, ***gli accademici e*** i rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate, di operatori economici e di organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici e della società civile possono partecipare in qualità di esperti esterni alle azioni organizzate nell'ambito del programma.

Or. en

## Emendamento 68

Tiziana Beghin

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Gli esperti esterni sono selezionati dalla Commissione in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze pertinenti all'azione specifica, evitando potenziali conflitti di interesse.

##### *Emendamento*

3. Gli esperti esterni sono selezionati dalla Commissione **e dagli Stati membri** in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze pertinenti all'azione specifica, evitando potenziali conflitti di interesse.

Or. en

## Emendamento 69

Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

##### *Emendamento*

1. Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario, **e nello specifico ai principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento.**

Or. en

## Emendamento 70

Arndt Kohn

### Proposta di regolamento

#### Articolo 11 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. La Commissione e gli Stati membri garantiscono congiuntamente lo sviluppo e il funzionamento, compresi progettazione, specifica, verifica della conformità,

##### *Emendamento*

1. La Commissione e gli Stati membri garantiscono congiuntamente lo sviluppo e il funzionamento, compresi progettazione, specifica, verifica della conformità,

utilizzo, manutenzione, evoluzione, sicurezza, garanzia della qualità e controllo della qualità, dei sistemi elettronici europei elencati nel piano strategico pluriennale per le dogane di cui all'articolo 12.

utilizzo, manutenzione, evoluzione, **modernizzazione**, sicurezza, garanzia della qualità e controllo della qualità, dei sistemi elettronici europei elencati nel piano strategico pluriennale per le dogane di cui all'articolo 12.

Or. en

### **Emendamento 71**

**Arndt Kohn, Maria Grapini, Nicola Danti**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

(b) il coordinamento generale dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei ai fini della loro operabilità e interconnettività, del loro miglioramento continuo e della loro attuazione sincronizzata;

##### *Emendamento*

(b) il coordinamento generale dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei ai fini della loro operabilità, interconnettività, **resilienza informatica**, del loro miglioramento continuo e della loro attuazione sincronizzata;

Or. en

### **Emendamento 72**

**Arndt Kohn, Maria Grapini**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(e bis) una comunicazione celere ed efficiente con gli Stati membri e tra di essi, al fine di semplificare la governance dei sistemi elettronici europei;**

Or. en

### **Emendamento 73**

**Tiziana Beghin**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(e bis) il coordinamento e l'analisi comparativa dei controlli doganali svolti presso diversi punti di entrata dell'Unione.***

Or. en

**Emendamento 74**

**Arndt Kohn**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(e ter) una comunicazione celere e trasparente con i portatori di interessi coinvolti nell'attuazione dei sistemi TI a livello dell'Unione e degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda ritardi nell'attuazione e nella spesa di componenti dell'Unione e nazionali.***

Or. en

**Emendamento 75**

**Arndt Kohn, Maria Grapini**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) componente nazionale: una componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello nazionale, disponibile nello Stato membro che ha elaborato tale

(b) componente nazionale: una componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello nazionale, disponibile nello Stato membro che ha elaborato tale componente o contribuito alla sua elaborazione congiunta, ***ad esempio in un***

componente o contribuito alla sua elaborazione congiunta;

*progetto collaborativo di TI da parte di un gruppo di Stati membri;*

Or. en

## **Emendamento 76**

**Arndt Kohn, Maria Grapini**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'avvenuto espletamento dei compiti loro assegnati nell'ambito del piano strategico pluriennale per le dogane di cui al paragrafo 1. Inoltre essi riferiscono periodicamente alla Commissione in merito ai progressi compiuti in relazione ai rispettivi compiti.

##### *Emendamento*

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'avvenuto espletamento dei compiti loro assegnati nell'ambito del piano strategico pluriennale per le dogane di cui al paragrafo 1. Inoltre essi riferiscono periodicamente alla Commissione in merito ai progressi compiuti in relazione ai rispettivi compiti *e, se del caso, in merito a ritardi prevedibili nella loro attuazione.*

Or. en

## **Emendamento 77**

**Tiziana Beghin**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 4**

##### *Testo della Commissione*

4. Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano strategico pluriennale per le dogane di cui al paragrafo 1 per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente. Tali relazioni annuali vengono redatte secondo un formato prestabilito.

##### *Emendamento*

4. Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano strategico pluriennale per le dogane di cui al paragrafo 1 per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente. Tali relazioni annuali vengono redatte secondo un formato prestabilito *dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri.*

Or. en

**Emendamento 78**  
**Arndt Kohn, Maria Grapini**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione, sulla base delle relazioni annuali di cui al paragrafo 4, elabora una relazione consolidata che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri e dalla Commissione stessa nell'attuazione del piano di cui al paragrafo 1 e rende pubblica tale relazione.

*Emendamento*

5. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione, sulla base delle relazioni annuali di cui al paragrafo 4, elabora una relazione consolidata che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri e dalla Commissione stessa nell'attuazione del piano di cui al paragrafo 1, **comprese informazioni su necessari adeguamenti o ritardi del piano**, e rende pubblica tale relazione.

Or. en

**Emendamento 79**  
**Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 13 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 108 del regolamento finanziario.

*Emendamento*

1. Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 108 del regolamento finanziario. ***I programmi di lavoro enunciano in particolare gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo complessivo del piano di finanziamento. Essi contengono inoltre una descrizione dettagliata delle azioni da finanziare, l'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario di attuazione orientativo. I programmi di lavoro sono, ove del caso, comunicati al Parlamento europeo.***

Or. en

**Emendamento 80**  
**Arndt Kohn, Maria Grapini**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Il programma di lavoro pluriennale si basa sugli insegnamenti tratti dai programmi precedenti.**

Or. en

**Emendamento 81**  
**Arndt Kohn**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce **una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei** dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce **che i** dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma **siano comparabili e completi e raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo.** A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

Or. en

**Emendamento 82**  
**Arndt Kohn, Nicola Danti**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. La valutazione intermedia illustra i riscontri necessari per assumere una**

*decisione sul seguito da dare al programma e ai suoi obiettivi dopo il 2027.*

Or. en

**Emendamento 83**  
**Jasenko Selimovic**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. La Commissione comunica le **conclusioni delle** valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

*Emendamento*

4. La Commissione comunica le valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Or. en

**Emendamento 84**  
**Arndt Kohn, Maria Grapini, Nicola Danti**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

*Emendamento*

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la **massima** visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

Or. en